

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

CONSULTA AMBIENTALE

Verbale assemblea del giorno:

Il giorno 4 del mese di marzo 2022, presso la casa comunale si è tenuta l'Assemblea della Consulta Ambientale giusta convocazione del giorno 14 del mese di febbraio 2022 a cura del Presidente Pierluigi Colangelo, avente il seguente Ordine del Giorno:

1. Delibera di Consiglio Comunale relativa ad impianto di trattamento del Percolato ed impianto di trasferimento rifiuti presso la discarica comunale;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dr. Massimo Pillera

Sono presenti all'incontro (come da foglio presenze allegato al presente verbale alla lettera A) i seguenti componenti:

Membro di diritto	presente	assente
Sindaco		
Assessore Ambiente	X	
Presidente Commissione Ambiente	X	
Vice presidente Commissione Ambiente	X	

Membri nominati	presente	assente
Amici del mare gruppo sud Trani		
Anima terrae Aps	X	
ANPS associazione nazionale polizia di Stato		
Associazione esposti amianto e rischi per la salute	X	
Associazione il colore degli anni Odv	X	
Città dell'Infanzia		
Codacons	X	
Comitato Bene Comune	X	
Comitato Quartiere via Andria		
Comitato Quartiere Pozzo Piano	X	
Forme _ associazione culturale		
(H)Astarci	X	
Laboratorio Verde fare ambiente		

Legambiente Trani	X	
Lega Cooperative e mutue puglia	X	
Movimento turismo rurale		
O.I.P.A.		
Trani Chemurgy Social Club		
Uildm Trani		
Università della terza età		
Associazione FareAmbiente	X	
Art.97	X	

Il numero complessivo degli Enti facenti parte alla Consulta è pari 22., sono presenti alla seduta odierna n. 11 rappresentanti pari al 50 % dei componenti

Il Presidente considerato

- che l'assemblea è in prima convocazione,
- che per la validità della seduta il regolamento prevede per:
 - a) Prima convocazione debba essere presente almeno il cinquanta per cento + 1 dei rappresentanti degli enti costituenti la Consulta (pari a n. 11);
 - b) Seconda convocazione debba essere presente almeno un terzo dei rappresentanti degli enti costituenti la Consulta (pari a n. 6);

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed introduce il primo argomento all'Ordine del giorno:

Il Presidente della Consulta apre la seduta con le seguenti dichiarazioni:

Il provvedimento di variante che porterò in Consiglio è il primo step di una procedura che prevede la conferenza di servizi il 21 in Regione con Regione, Ager, Amiu e Comune di Trani. In quella seduta operativa, proporrò che l'impianto approvato con la variante in consiglio abbia le seguenti caratteristiche da sancire nel protocollo tra enti gestori e Comune. 1) L'impianto avrà una gestione pubblica a garanzia di controllo e trasparenza in tutte le sue fasi di installazione ed attività operativa. 2) che si debba occupare di risolvere la copiosa presenza di percolato nella discarica di Trani e solo quando il sito di Trani sarà definito "non inquinato", potrà ricevere percolato anche da altre realtà. Ovvero in primis svuoterà tutto il percolato presente nei lotti 1, 2 e 3 della discarica di Trani e solo dopo la definitiva dichiarazione della Regione che definirà non inquinato il sito della Discarica in Puro Vecchio, l'operatività dell'impianto potrà divenire non esclusiva per Trani ed essa avrà sempre una gestione pubblica affidata all'Amiu.

Intervengono sull'argomento:

Cinquepalmi di Codacons: codacons non è d'accordo con l'installazione dell'impianto e chiede di inserire a verbale la nota in allegato A ;

Carabba (Bene Comune) dichiara: c'è un vizio a monte, cioè ma si può fare un impianto mentre è in chiusura la discarica?

Rita Reggio di (ass.esposti amianto), chiede come mai la variante non viene adottata solo parzialmente per il terreno interessato all'installazione dell'impianto;

Andrea Catino di Fare Ambiente chiede, cosa sia stato fatto fino ad oggi relativamente alla messa in sicurezza della discarica e dichiara di essere contrario all'impianto e chiede ancora che la consulta vada a fondo per capire i motivi dell'inquinamento in falda e la presenza o meno di fratture nell'impermeabilizzazione;

Vincenzo Di Cugno di anima terrae si dichiara favorevole all'impianto purché sia gestito pubblicamente perché si otterrebbero abbattimenti dei costi che pesano sulle tasche dei cittadini e rischiano di essere altri in tutto il periodo di bonifica della discarica per cui suggerisce anche di pensare ad un eventuale riempimento del lotto 3 fino al piano campagna con inerti da ricevere dal comparto industriale del territorio.

Branà vice Presidente comm. Ambiente afferma: la controparte è la regione che la farà da padrona, inoltre l'analisi costi e benefici non è ancora puntuale;

Art.97 interviene anche con un esperto di impianti di depurazione che elenca i vantaggi degli impianti di trattamento poiché eliminano il transito su gomma del percolato che ha rischi inquinanti. L'associazione si esprime comunque a favore dell'impianto solo se previsto per il solo trattamento del percolato della discarica di Trani.

Il Presidente della consulta prende atto del dibattito della seduta e chiude i lavori alle ore 18.45.

Foglio presenze seduta del giorno _____

Membro di diritto			
		firma	delega
Sindaco	Amedeo Bottaro		
Assessore Ambiente			
Presidente Commissione Ambiente	Vito Branà		
Vice presidente Commissione Ambiente			
Membri nominati			
		firma	delega
Amici del mare gruppo sud Trani			
Anima terrae Aps			
ANPS associazione nazionale polizia di Stato			
Associazione esposti amianto e rischi per la salute			
Associazione il colore degli anni Odv			
Citta dell'Infanzia			
Codacons			
Comitato Bene Comune			
Comitato Quartiere via Andria			
Comitato Quartiere Pozzo Piano			
Forme _ associazione culturale			
(H)Astarci			
Laboratorio Verde fare ambiente			
Lega Ambiente Trani			
Lega Cooperative e mutue puglia			
Movimento turismo rurale			
O.I.P.A.			
Trani Chemurgy Social Cluba			
Uildm Trani			
Università della terza età			

nell'interesse della collettività è una pianificazione regionale basata sulle reali necessità e potenzialità dei singoli territori che sono tenuti ognuno a fare la propria parte, nel rispetto delle proprie esigenze e capacità.

In questa ottica si propongono al Consiglio comunale tutte le osservazioni che seguono.

Preliminarmente si evidenzia che nel corpo della proposta di delibera non è riportato in nessun punto che la realizzazione dei due impianti è stata progettata su di un'area attualmente oggetto di bonifica e messa in sicurezza di emergenza perché sito inquinato, ai sensi dell'art. 242 del D.LGS 152/2006 e che il sito è censito anche nella DGR 25/6/2020 n. 988 "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.LGS 152/2006 – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione". Inoltre, poiché, come detto, l'area è soggetta a bonifica, si pone anche in contrasto con le previsioni di cui alle pianificazioni regionali vigenti in materia di impianti di gestione e trattamento rifiuti, sia per la gestione dei rifiuti speciali che per la gestione dei rifiuti urbani.

Sia nel PRGRS che nel PRGRU ad oggi vigenti in Regione Puglia, si definisce criterio di localizzazione escludente per le aree soggette a bonifica "Siti attualmente inquinati" e, in particolare, per criterio escludente si intende che "esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti...".

Pertanto, per legge, non è possibile realizzare nuovi impianti su siti inquinati e oggetto di bonifica.

I Consiglieri comunali non possono ignorare tali circostanze. Così come la

Stampo
M.M.
P.B.
De

mancata comunicazione di esse ai Consiglieri comunali rappresenta una grave violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa.

Inoltre, i due impianti non saranno solo a servizio della città di Trani in quanto, l'impianto per l'emungimento del percolato appare palesemente sovradimensionato (40.000 Mc/anno) rispetto alle esigenze correlate alla sola discarica di Trani che nel 2021 ha prodotto circa 10 mila mc di percolato e, con la copertura definitiva di tre lotti, ne produrrà sempre meno. Ne consegue che l'ottimizzazione gestionale potrà avvenire unicamente con il conferimento di percolato da terzi. Ciò si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa secondo la quale ogni discarica è tenuta a gestire il percolato in un proprio impianto (D.LGS.36/2003) secondo cui "il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattate in loco in impianti tecnicamente idonei.

Anche la stazione di trasferimento sarà a servizio di altri comuni ed è pensata per garantire la trasferimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata per una potenzialità di circa 78.000 tonnellate all'anno.

A tal proposito si evidenzia che la città di Trani produce circa 24.000 tonnellate all'anno di rifiuti.

Anche in questo caso l'impianto è sovradimensionato rispetto alle esigenze, qualora ve ne fossero, della sola città di Trani.

Nell'ipotesi in cui nella prevista stazione di trasferimento dovesse avvenire la movimentazione della frazione organica si evidenzia che trattandosi di

lu
app
79
MSV
No pipe Stopper

rifiuti non ancora biostabilizzati, il trasferimento su mezzi più grandi destinati agli impianti di trattamento dovrebbe avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni di sicurezza ambientale in conformità alla normativa vigente e che eventuali ritardi potrebbero generare produzione di percolato e pericolo di inquinamento.

Per di più, la relazione sui "costi benefici" dei due impianti (trasferenza e trattamento del percolato), allegata alla proposta di delibera, necessaria per valutare la convenienza economica degli stessi, risulta essere carente e sottostimata come si desume dall'analisi costi/benefici allegata alla proposta di delibera.

Come innanzi detto, i suoli su cui dovrebbero sorgere i due impianti sono ancora oggetto di bonifica e, pertanto, non sono stati restituiti e non possono essere restituiti agli usi consentiti.

La messa in sicurezza di emergenza della nostra discarica, interamente finanziata dalla Regione Puglia, è iniziata da circa un anno, la consegna dei lavori alla società aggiudicataria è stata effettuata in data 8 febbraio 2021.

Addirittura è stata eseguita una consegna parziale dei lavori perché sullo stesso sito è in corso un secondo procedimento di bonifica che prevede l'isolamento del corpo rifiuti del III lotto per riparare la rottura della parete del suddetto lotto da cui fuoriesce il percolato.

Ad oggi risultano emessi numero 2 stati di avanzamento lavori, in data 14/5/2021 e in data 5/7/2021 per un importo di circa 2 milioni di Euro, non siamo nemmeno a metà dell'opera.

La Regione ha finanziato con 6,5 milioni di Euro per interventi per la

le
app
per
fac
to
di
St

bonifica di aree inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” e con € 7.000.000,00 la chiusura definitiva dei tre lotti della discarica.

A tutt’oggi non è stata realizzata la messa in sicurezza del terzo lotto della discarica ed appare illogico che venga avviato il progetto impiantistico del trattamento del percolato dando per scontato che nella vasca del terzo lotto sussistano le condizioni di sicurezza e di impermeabilizzazione che impediscano lo sversamento del percolato in falda.

Quindi, ci chiediamo, come sia possibile approvare un progetto che per legge, non può essere realizzato in quanto i due impianti dovrebbero sorgere su un sito inquinato in quanto l’area è adiacente alla discarica, non in esercizio, per rifiuti solidi urbani, ubicata ad una distanza di circa 4.0 Km dall’abitato di Trani e di Andria, in un contesto geoambientale non idoneo.

Attualmente, come detto, si sta procedendo alla bonifica e messa in sicurezza della discarica.

Non sono state poste in essere tutte le azioni e le attività atte ad annullare o minimizzare l’immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica come per esempio non sono state rimosse le tubazioni inserite tra il lotto II e la vasca di ampliamento del III lotto, realizzate al fine di far confluire il percolato in quest’ultimo lotto.

Sul lotto 3 permane, ad oggi, la lacerazione della membrana di protezione della discarica derivante dalla non corretta captazione del biogas, che ha

De la No Stampato
de la No Stampato
de la No Stampato
de la No Stampato
de la No Stampato

determinato la dispersione di percolato e di sostanze inquinanti che continuano a diffondersi contaminando la falda sotterranea e la falda acquifera.

In un simile contesto, così pesantemente ed irrimediabilmente pregiudicato dalla presenza di un sito inquinante, non bonificato e non messo in sicurezza, pericoloso dal punto di vista della salute, della sicurezza delle persone e dei luoghi, non è pensabile la realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato e di una stazione di trasferimento dei rifiuti (art. 242 D.LGS. 152/2006) a servizio di tutta la Puglia.

Alla luce di quanto esposto, ci si chiede come possa la Regione Puglia finanziare, da un lato, le attività di bonifica di un sito inquinato e, contestualmente, finanziare la realizzazione di due impianti su di un'area già inquinata e che potrebbero continuare a contribuire a contaminare suolo e acque sotterranee.

A tal proposito si allegano i pareri dell'Arpa e lo stralcio del parere espresso dal Comitato VIA del 7/7/2021, punto 4).

Alla luce di tutto quanto evidenziato, i sottoscritti,

- poiché la proposta di delibera non contiene riferimenti alla circostanza che il sito è inquinato è oggetto di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica;
- poiché alla proposta di delibera non sono stati allegati i pareri dell'Arpa né il parere del Comitato Via del 7/7/2021 che evidenziano in maniera chiara ed inequivocabile i motivi che escludono di realizzare i due impianti nella città di Trani;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

- poiché anche dall'analisi dei costi benefici non è dato rilevare alcun beneficio in termini economici per la città di Trani;
- poiché la nostra discarica non è mai stata sottoposta alla valutazione di impatto sanitario il che può procurare un importante danno sul territorio (L.R. n. 21 del 24/7/2012);
- pertanto, sulla base delle suesposte motivazioni i sottoscritti

INVITANO

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e i Consiglieri Comunali tutti a esprimere dissenso e a non approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei due impianti di cui alla proposta di delibera in questione, considerato il dettato normativo che impedisce la realizzazione di nuovi impianti su territori inquinati, oggetto di bonifica, che ad oggi non risultano restituiti agli usi consentiti.

Si allegano i documenti richiamati.

Trani, 4 marzo 2022

MARIA GRANA CINGOLALMI *Maria Grana Cingolalmi*
 FRANCESCO BARTUCCI *Francesco Bartucci*
 NICOLA ULISSÉ *Nicola Ulisse*
 MARIA TERESA DEVITO *Maria Teresa Devito*
 ANTONIO CARRABIA *Antonio Carrabia*
 RITA GIACIA ROLINO *Rita Giacia Rolino*
 SITO STERPELLONE *Sito Sterpellone*



Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: IDVIA 532 – Società proponente: AMIU TRANI S.P.A. Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 – Procedimento di VIA per la "Progetto di realizzazione di una stazione di trasferimento rifiuti e di un impianto di trattamento percolato da realizzare nel comune di Trani in località "Puro Vecchio", Fg. 46 – p.lle n. 24, 67, 111, 112, 113, 114, 116, 140, 149, 151, 174, 179, finanziato con FSC 2014 – 2020, Delibera CIP n. 55/2016. *Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria di VIA ex art.14 co.1 e 14bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Parere di competenza.*

In esito alla nota di Codesto Servizio, prot. n. 6842 del 07/05/2021, di convocazione di Conferenza di Servizi per quanto all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, si rileva quanto di seguito esposto:

- L'impianto in proposta confligge con il Piano di Gestione Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (DGR 19 maggio 2015, n. 1023) per gli aspetti Urbanistico-Territoriali, in quanto previsto in ubicazione in area qualificata, sul PUG del Comune di Trani, come agricola E2- ATE E ove sussiste un grado di prescrizione ESCLUDENTE per gli impianti non tecnicamente connessi, quale si considera la stazione di trasferimento in atti. Per gli stessi aspetti si rileva la parziale occupazione della fascia di rispetto stradale corrente a nord-est dell'impianto ove, anche in questo caso, sussiste un grado di prescrizione ESCLUDENTE sul vigente PGRS nella Puglia.
- Nella formulazione delle alternative all'impianto non è presa in considerazione l'ubicazione dello stesso nell'area prospiciente il vecchio capannone previsto per la Biostabilizzazione dei rifiuti, che risulta non piantumata (previsto l'espianto e reimpianto di n. 88 ulivi) e non soggetta a vincoli.
- La progettazione dell'impianto di trattamento del percolato prevede la reimmissione del concentrato riveniente dal trattamento per osmosi inversa del percolato, all'interno del lotto III della discarica gestita dalla stessa Società. Detta ipotesi progettuale non è allo stato perseguibile attesa la vigenza della D.D. N. 5 del 07/04/2015 di revoca Autorizzazione Integrata Ambientale e chiusura dell'impianto di discarica.
- Il progettista, per il dimensionamento dell'impianto di aspirazione, e del relativo sistema di abbattimento, della stazione di trasferimento, in cui è prevista la presenza costante di operatori, adotta n. 3 ricambi/ora ove, si ritiene più opportuno, adottare un numero di ricambi d'ora pari a n. 4 (in conformità anche con le Linee Guida della Regione Lombardia – DRG 16 aprile 2003 N. 7/12764).
- Nella Relazione previsionale di impatto olfattivo non viene esplicitata la scelta dei ricettori su cui valutare l'entità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani
Sede Provvisoria
Viale dei Caduti di Tutte Le Guerre, 1 – 70126 BARI
Tel. 080.0994644
E mail : dap_bt@pec.arpa.puglia.it
PEC : dap_bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

dell'impatto odorigeno. Inoltre si legge che " *Nelle immediate vicinanze del sito in oggetto vi sono delle costruzioni industriali che non sono state prese in considerazione in quanto non costituiscono un ambiente abitativo e, pertanto, ai sensi della L.R. n. 32/2018, non si definiscono recettori sensibili*". Quanto espresso dal progettista, in riferimento alla L.R. 32/2018, circa la qualifica di recettore sensibile, quando esso costituisce "ambiente abitativo", non trova riscontro nelle definizioni espresse nella citata Legge Regionale. Pertanto occorre eseguire una disanima maggiormente dettagliata dei recettori esposti, qualificandoli secondo le rispettive classi di sensibilità. Porre infine uguale a zero l'apporto odorigeno dell'adiacente discarica di rifiuti speciali, ancorchè con la copertura temporanea realizzata sui tre lotti, appare una ipotesi non conservativa, non fosse altro che per l'apporto dovuto ai pozzi di raccolta del percolato ivi insistenti.

- Al fine di mantenere le condizioni nominali di gestione del biofiltro (temperatura, umidità) necessita dotare lo stesso di idonea copertura atta a proteggere il materiale filtrante dalle precipitazioni atmosferiche e dalla insolazione diretta.
- Atteso che ancora sussiste la qualificazione del sito di discarica come sito inquinato, con le informazioni allo stato disponibili sui sistemi previsti per l'individuazione di eventuali perdite di percolato o sulle procedure atte ad assicurare la mancanza di inquinamento residuo nello scarico delle acque meteoriche o percolato nel sottosuolo, vista la posizione attigua dell'impianto di trattamento del percolato e della Stazione di Trasferenza al corpo di discarica, non sarebbe possibile, per l'Ente di Controllo, individuare il responsabile dell'eventuale inquinamento.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza si esprime **parere sfavorevole** alla istanza in atti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Ing. Giuseppe GRAVINA)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani

Sede Provvisoria

Viale dei Caduti di Tutte Le Guerre, 1 - 70126 BARI

Tel. 080.0994644

E-mail : dg.p.bt@pec.arpa.puglia.it

PEC : dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Alla **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile n. 52 - 70126, BARI
PEC : servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIA_541] Proponente AMIU S.p.A. - Procedimento ex art. 27 - bis del TUA per il "Progetto di realizzazione di una stazione di trasferta rifiuti e di un impianto di trattamento percolato da realizzare nel comune di Trani in località "Puro Vecchio", Fg. 46 - p.lle n. 24, 67, 111, 112, 113, 114, 116, 140, 149, 151, 174, 179, finanziato con FSC 2014 - 2020, Delibera CIP n. 55/2016. - **Parere di competenza.**

In esito alla nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 16548 del 16/11/2021, di avviso nuova consultazione del pubblico ex art. 27 bis co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esaminata la documentazione con cui il Proponente ha riscontrato alle valutazioni espresse nella nota ARPA prot. n. 38211 del 24/05/2021, si espone quanto segue.

Punto 1. Per quanto attiene la conformità vincolistica con il vigente Piano di Gestione Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito all'iter in corso presso il Comune di Trani per l'approvazione degli atti finalizzati a concedere la piena disponibilità delle aree ad AMIU S.p.A. e la variante urbanistica. Al riguardo, facendo riferimento all'attuale destinazione urbanistica del sito in argomento (identificata come agricola E, ove sussiste un grado di prescrizione ESCLUDENTE per gli impianti non tecnicamente connessi), per quanto di competenza si conferma la valutazione espressa nel precedente parere. Per quanto concerne gli aspetti connessi alle previste varianti urbanistiche sull'area in esame, si rimanda alla valutazione di competenza del Comune di Trani.

Punto 2. Per quanto attiene la valutazione delle alternative alla localizzazione dell'impianto, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla valutazione di non idoneità sul piano gestionale dell'area prospiciente il vecchio capannone, perché risulta sottoposta rispetto al piano campagna. Al riguardo, si ritiene l'integrazione esaustiva.

Punto 3. Per quanto attiene la precedente proposta progettuale inerente la reimmissione del concentrato, riveniente dal trattamento del percolato, all'interno del lotto III della discarica gestita dalla stessa Società, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella Nota di riscontro: "Si precisa, comunque, che il proponente intende rinunciare alla reimmissione in discarica del concentrato generato dall'impianto di trattamento percolato. Pertanto, il concentrato derivante dal trattamento del percolato proveniente dalla discarica AMIU Trani, stoccato nei n.2 serbatoi da 10 mc ciascuno (cfr. EG.3.1), sarà gestito come rifiuto ed inviato a smaltimento presso impianti terzi autorizzati". Al riguardo, si ritiene superata la criticità in esame.

Punto 4. Per quanto attiene il dimensionamento dell'impianto di aspirazione delle arie esauste della stazione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani
Sede provvisoria
Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 1 - 70126, BARI
Tel. 080.0994644
E-mail : dap.bt@arpa.puglia.it
PEC : dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA



di trasferenza, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella Nota di riscontro: *"i rifiuti conferiti all'impianto saranno oggetto di trasferenza nella giornata stessa, senza rimanenze da smaltire il giorno successivo. Inoltre, i rifiuti conferiti saranno solo in parte putrescibili (frazione organica), mentre la restante parte è costituita dalle altre frazioni derivanti dalla raccolta differenziata. Si è pertanto ritenuto adeguato considerare n.3 ricambi orari in ragione del limitato carico odorigeno previsto in impianto"*. All'uopo, si rappresenta che, in ragione del potenziale odorigeno dei rifiuti in ingresso e della presenza non episodica di addetti nelle aree chiuse dell'impianto, si ritiene di confermare l'opportunità di adottare un numero di ricambi/ora non inferiore a 4. L'adozione di un numero di ricambi/ora inferiore e pari a 3 può essere oggetto di valutazione, in caso il proponente preveda l'adozione di apposite misure gestionali finalizzate ad una minore operatività all'interno dell'edificio e/o idonei e specifici presidi di sicurezza individuali e collettivi, per la riduzione del rischio correlato all'esposizione delle maestranze alle emissioni odorogene del rifiuto in trattamento.

Punto 5. Per quanto attiene la scelta dei ricettori sensibili ai sensi della L.R. 32/2018, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella Nota di riscontro: *"è ben esplicitato al p.17 dell'Allegato alla L.R. 32/2018, che "Per recettore sensibile si intende qualsiasi edificio pubblico o privato adibito ad ambiente abitativo esistente ...". Si ritiene quindi chiaro che il recettore sensibile sia da riferirsi al recettore nell'ambito abitativo, e non ad attività industriali, come nel caso in esame"*. Al riguardo, si rimanda al seguente estratto della tabella di classificazione di sensibilità dei ricettori di cui al predetto punto 17 dell'Allegato tecnico della L.R. 32/2018, da cui si evince che, nella definizione di recettore sensibile, possono rientrare anche aree a prevalente destinazione d'uso industriale, ovvero manufatti in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone, ritenendo pertanto la definizione di ambiente abitativo correlata alla possibile presenza di persone all'interno di essi e non strettamente connessa ad una destinazione d'uso esclusivamente residenziale.

6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)

Per quanto attiene le ipotesi assunte dal proponente, ovvero l'assenza di emissioni odorogene dall'adiacente sito di discarica, si ritiene che tali assunti debbano essere cautelativamente dimostrati attraverso una campagna di misurazione in situ, che tenga conto del possibile apporto odorigeno dal corpo rifiuti, ancorché con la copertura temporanea realizzata sui tre lotti.

Punto 6. Per quanto attiene l'adozione della richiesta inerente la copertura per il biofiltro, si prende atto del riscontro del proponente, che prevede la realizzazione di una idonea copertura per la protezione dagli agenti atmosferici.

Punto 7. Per quanto attiene la posizione dell'impianto di trattamento del percolato e della stazione di trasferenza attigua al corpo di discarica, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella Nota di riscontro: *"Ad oggi non è stato ancora concluso il procedimento dell'AdR e non sono state definite le CSR e, pertanto, non è*



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

corretto definire il sito come sito inquinato". Al riguardo, come rilevato altresì dal proponente in merito all'avvio della procedura ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 per il sito di discarica e non risultando ad oggi conclusa la procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a seguito dei superamenti per alcuni inquinanti ed in alcuni pozzi delle CSC nelle acque sotterranee, per un principio di ragionevole precauzione, occorre ritenere che la localizzazione dell'impianto in adiacenza a tale sito debba essere ritenuta una fattore di potenziale criticità, atteso che non sarebbe possibile, per l'Ente di Controllo, individuare il responsabile dell'eventuale inquinamento.

Per quanto rappresentato, allo stato degli atti e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole condizionato alla completa risoluzione delle criticità esposte in narrativa.

Distinti saluti.

i FUNZIONARI ISTRUTTORI

Ing. Salvatore OSTUNI

Ing. Ersilia D'AMBROSIO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Ing. Giuseppe GRAVINA)

Firmato digitalmente da: GRAVINA Giuseppe
Data: 25/11/2021 18:17:46



Comune di Trani

Regione Puglia



PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TRANI IN LOCALITÀ "PURO VECCHIO"

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

COMMITTENTE:

AMIU S.p.A.

Sede legale e amministrativa alla Stada Provinciale 168

Località Puro Vecchio 76125 Trani (BT)

Codice Fiscale e Partita IVA 04929690727

PEC: amiu@traniipa@pec.it



PROGETTO:

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.

via Amendola 172/c - 70100 Bari - tel.: 080.548.21367 - fax: 080.548.21368

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI

Dott. Ing. Giovanni F. BOSCHIA

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA


Dott. Ing. Fabio PACCAPELO

Ing. Federico Cangialosi

Ing. Gianluca Intini

Dott. geol. Vito Specchio

Ing. Vincenzo Catalano



Riscontro parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 07/07/2021

SCALA: ...

DATA: OTTOBRE 2021

AGGIORNAMENTO DATA DESCRIZIONE

C_L328 - 0 - 1 - 2022-03-04 - 0015712

A ciò aggiungasi, che, nell'ambito del presente riscontro, viste le considerazioni degli Enti preposti, si è deciso di stralciare dal progetto inizialmente presentato il ricircolo del concentrato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato all'interno del III lotto di discarica.

Noto quanto sopra, si ritiene la localizzazione degli interventi coerente con il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS).

1.4 PUNTO 4

4. Riguardo i piani di gestione rifiuti, come si rileva dall'elaborato "r.1 relazione descrittiva rev01.pdf", la realizzazione del progetto è prevista in un'area soggetta alla disciplina della bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed il sito è censito anche nella DGR 25.06.2020 n. 988 "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione". Tanto emerge chiaramente da quanto indicato dal proponente (Cfr. r.1, Par. 2.7 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA), ed in particolare tale circostanza, area soggetta a bonifica, si pone in contrasto con le previsioni di cui alle pianificazioni regionali vigenti in materia di impianti di gestione e trattamento rifiuti, sia per la gestione dei rifiuti speciali che per la gestione dei rifiuti urbani. Sia nel PRGRS (D.G.R. 1023/2015) che nel PRGRU (D.G.R. 959/2013), ed oggi vigenti in Regione Puglia, si definisce il criterio di localizzazione "escludente" per le "Aree soggette a bonifica (Siti attualmente inquinati)" e, in particolare, per criterio escludente si intende che: "esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti ... omissis".

Pertanto, lo studio di impatto ambientale deve essere integrato con la certificazione di avvenuta bonifica del sito, nonché con l'attestazione di avvenuta restituzione dei suoli ai usi consentiti. Inoltre - tenuto conto che a norma dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, il proponente deve presentare l'istanza di VIA trasmettendo gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) da predisporre con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 per cui, fra le indagini identificate nel comma 1 dello detto art. 23 (richiamato dal citato comma 5) sono incluse quelle necessarie alla definizione degli aspetti relativi alla conformità alle norme ambientali - lo studio di impatto ambientale deve essere integrato con apposita indagine tecnico-scientifica comprensiva dei risultati delle attività di monitoraggio ed analisi chimiche dell'intera area oggetto del progetto, finalizzata alla caratterizzazione del sito per determinare lo stato di contaminazione ovvero di non contaminazione, con particolare riferimento a suolo e acque sotterranee.